

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3870 del 21/07/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI PERTINENZA IDRAULICA, PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO, AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE LUNGO IL FIUME RENO. COMUNE: POGGIO RENATICO (FE), LOC. CASSETTE BIANCHE CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA TITOLARE: Azienda Carlotti Roberto e Tartari Roberta S.S. CODICE PRATICA N. BO16T0023
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3901 del 17/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE DI PERTINENZA IDRAULICA, PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO, AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE LUNGO IL FIUME RENO.

COMUNE: POGGIO RENATICO (FE), LOC. CASSETTE BIANCHE

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA SINISTRA

TITOLARE: Azienda Carlotti Roberto e Tartari Roberta S.S.

CODICE PRATICA N. BO16T0023

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e

89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle

opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'Art. 8 della L.R. n. 2/2015, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot. n. 110564 del 19/02/2016 pratica n. B016T0023 presentata dall'**Azienda Carlotti Roberto e Tartari Roberta S.S.**, C.F. e P.IVA 01344470388 con sede legale a Poggio Renatico (Fe) in Via Delvia, 1 - 44028 Poggio Renatico (Fe), nella persona del **Legale Rappresentante** pro-tempore **Carlotti Roberto**, nato a Poggio Renatico (Fe) il 2/12/1964 C.F. CRLRRT64T02G768A, **con cui viene richiesta la concessione di pertinenza idraulica, ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno, in Comune di Poggio Renatico (Fe) in parte delle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Poggio Renatico al Foglio 59 Mapp. 20 (parte) e Mapp. 8 (parte), relativamente alla sponda sinistra del Fiume Reno in Loc. Casette Bianche nel tronco 8° in Provincia di Ferrara, lotto 45, per un totale di ha 1.19.51 di superficie arginale complessiva, ed ha 2.15.71 di superficie golenale complessiva.**

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile in parte a coltivazione di terreni in golena ed in parte a coltivazione di terreni in superficie arginale, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che, la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto del disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904 consegnato agli atti in data 17/03/2016;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 75,00;**
- del canone di concessione per **l'anno 2017** pari ad **€ 106,14** in ragione di 6 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;
- del deposito cauzionale di **€ 250,00;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Legale Rappresentante** della **Ditta concessionaria** in data 11/07/2017 (assunta agli atti con PGBO.2017.16160 del 11/07/2017);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare **all'Azienda Carlotti Roberto e Tartari Roberta S.S.**, C.F. e P.IVA 01344470388 con sede legale a Poggio Renatico (Fe) in Via Delvia, 1 - 44028 Poggio Renatico (Fe), nella persona del **Legale Rappresentante** pro-tempore la concessione di pertinenza idraulica, ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno, in Comune di Poggio Renatico (Fe) nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Poggio Renatico al Foglio 59 Mapp. 20 (parte) e Mapp. 8 (parte), relativamente alla sponda sinistra in Loc. Casette Bianche **nel tronco 8° in Provincia di Ferrara, lotto 45, per un totale di ha 1.19.51 di superficie arginale complessiva, ed ha 2.15.71 di superficie golenale complessiva.**

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2022** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato **disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;**

4) di stabilire il **canone annuale**, per l'uso assimilabile a **sfalcio e coltivazioni agricole**, calcolato applicando l'Art. 20 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 212,28 per l'anno 2017 di cui è dovuto l'importo di € 106,14 in ragione di 6 mensilità di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, versato anticipatamente** al ritiro del presente atto, in data 11/07/2017, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 Dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone

effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il Concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, entro il 31 Marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che **il deposito cauzionale**, quantificato ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissato** in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto, in data 11/07/2017, sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00 secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione sul sito web

istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale rilasciata all'Azienda Carlotti Roberto e Tartari Roberto S.S., C.F. e P.IVA 01344470388 con sede legale a Poggio Renatico (Fe) in Via Delvia, 1 - 44028 Poggio Renatico (Fe), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore:

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno Sponda Sinistra
Comune di Poggio Renatico (Fe): Foglio 59 Mappali 20 (parte) e 8 (parte)
Concessione **di pertinenza idraulica, ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno**, per complessivi:
Superficie arginale complessiva: ha 1.19.51
Superficie golenale complessiva ha 2.15.71
Pratica n. B016T0023
Domanda assunta al prot. PG.2016.0110564 del 19/02/2016.

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione temporanea del terreno in oggetto ed indicato nella planimetria allegata alla domanda suddetta, da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole, nei limiti**

delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un

cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata al **31/12/2022** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'Art. 18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare

lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.6 **Canone annuo e cauzione**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7 **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8 **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate:

1. Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine, dovranno essere mantenute delle **fasce di rispetto** larghe almeno **quattro metri ciascuna**;

2. Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione;

3. Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita.

Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità.

Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale, ma preferibilmente quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi;

4. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci;

5. E' a carico del Concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno;

6. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente.

Sarà quindi **facoltà dell'Autorità Idraulica competente** far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone;

7. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature, dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali.

Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli;

8. E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di Polizia Idraulica e risponderanno dei danni arrecati;

9. Nessun compenso spetterà al Concessionario per perdita di prodotto parziale o totale, in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse;

10. Il Concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile.

Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere;

11. E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo.

E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque;

12. E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà;

13. Il Concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, non potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono;

14. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;

15. L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa.

In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica.

La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare;

16. Il personale dell'Amministrazione Idraulica, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario.

Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.